



CITTA' DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 64 del 23/07/2026

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A COMMISURAZIONE PUNTUALE – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 21:00 nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati di carica sono:

Componente	Presenza	Componente	Presenza
SARTORI GIACOMO	P	LAI ALESSIA	P
CROCE ELISABETTA	P	ZANZOTTERA ALBERTO	P
MORGESE ROBERTO DANTE	C	SLAVAZZA MARIA ENRICA	P
PORRINI ALESSANDRA	P	POLITO GIULIANO	P
ROSIELLO CLAUDIO	P	GHILARDI DORIANO	P
NEBULONI LUCA	P	SLAVAZZA LUCA	P
COLOMBO GIORGIO	P	SCALVINI DIEGO	P
CASTELLI PIETRO	P	CUCCHI RAFFAELE	P
GORLA CHRISTIAN	P		

Totale Presenti: **17**

Totali Assenti: **0**

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Daniela Sacco.

Elisabetta Croce assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i consiglieri a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PARABIAGO
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23.07.2026 - ORE 21:00
ARGOMENTO N. 63/2026

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale – Approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

Consiglieri presenti in aula n.17 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.

Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Croce Claudio, Pradal Eleonora, Pagliarini Giovanni e Rancilio Giuliano.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Croce che espone il punto. Seguono gli interventi del Consigliere Cucchi, dell'Assessore Rancilio e del Sindaco Sartori, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'assessore al bilancio ed alla fiscalità locale

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 59 del 18.12.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 03.02.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 63 del 15.04.2026 e successive modificazioni con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che il Comune applica dal 1° gennaio 2026 la TARI a commisurazione puntuale mediante sistema di misurazione dei conferimenti del rifiuto urbano residuo (RUR), nel rispetto del D.M. 20 aprile 2017 e del D.P.R. 158/1999.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che, per l'ambito territoriale del Comune di Parabiago, le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC), come definito dall'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Comune di Parabiago stesso, il quale opera sia quale soggetto gestore per le attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti, sia quale Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti;

Richiamata la propria deliberazione approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in

conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2026 pari ad euro **4.552.292**;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022, con la quale è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Parabiago e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Considerato che il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, determinato sulla base dei costi di esercizio del Comune di Parabiago e di quelli comunicati dai gestori dei servizi di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, secondo le disposizioni dell'ARERA emanate ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, e redatto secondo lo schema tipo predisposto dalla medesima Autorità, come validato, evidenzia per l'anno 2026 un costo complessivo pari a € 4.552.292 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da assumere ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026 è pari a € 4.463.020, di cui € 2.071.482 relativi alla quota fissa ed € 2.391.538 relativi alla quota variabile.

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, che ha istituito le componenti perequative UR1,a e UR2,a da applicare alle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif, che ha introdotto la componente perequativa UR3,a destinata al finanziamento del bonus sociale rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 123/2026/R/rif recante disposizioni di semplificazione per l'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Dato atto che alle utenze del servizio saranno applicate le componenti perequative previste dalla regolazione ARERA vigente, con separata evidenza negli avvisi di pagamento, e che il bonus sociale rifiuti sarà riconosciuto ai soggetti aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e dalla regolazione dell'Autorità.

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Richiamato il provvedimento della Città Metropolitana di Milano con il quale è stata confermata, per l'anno 2026, nella misura del 5% l'aliquota del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da applicarsi sull'importo della TARI;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi

variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Dato atto che la Quota Variabile 2 (QV2), riferita ai costi del servizio di raccolta e trattamento del rifiuto urbano residuo (indifferenziato), è determinata sulla base dei conferimenti effettivamente effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 30 giugno 2026, rilevati mediante il sistema di raccolta puntuale e successivamente rapportati ad anno. Ai fini del calcolo della tariffa, i conferimenti così determinati sono integrati con i quantitativi minimi annuali previsti dal sistema tariffario qualora i conferimenti stimati risultino inferiori alle soglie minime stabilite. Dall'attribuzione dei relativi costi variabili del Piano Economico Finanziario deriva il corrispettivo unitario espresso in euro/litro, applicato ai quantitativi conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, compresi i conferimenti minimi comunque dovuti.

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale;

Dato atto che, trattandosi del primo anno di applicazione della TARI a commisurazione puntuale, la ripartizione dei costi tra Quota Variabile 1 (QV1) e Quota Variabile 2 (QV2) è stata effettuata utilizzando le percentuali risultanti dai dati più recenti del servizio, riferiti all'anno 2025, primo anno di sperimentazione della raccolta puntuale, ritenuti maggiormente rappresentativi dell'assetto gestionale che entrerà a regime nel 2026.

Preso atto dei coefficienti di produzione dei rifiuti (Ka, Kb, Kc e Kd) e dei criteri di articolazione tariffaria previsti dal vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale; nonché delle tariffe 2026 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario approvato in data odierna;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 3 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale, l'Amministrazione comunale intende riconoscere per l'anno 2026 dotazioni aggiuntive di conferimento per le utenze domestiche nelle quali siano presenti neonati fino a tre anni di età e soggetti utilizzatori di presidi medico-sanitari, determinandole rispettivamente in n. 60 e n. 60 conferimenti aggiuntivi annui, e che il costo delle predette agevolazioni, stimato in complessivi euro 50.000,00, trova copertura nel Bilancio di previsione 2026 mediante ricorso a risorse della fiscalità generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento comunale TARI;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Polito Giuliano, Slavazza Maria Enrica, Slavazza Luca, Ghilardi Doriano, Scalvini Diego, Cucchi Raffaele), espressi nei modi e forme di legge dai 17 componenti del Consiglio comunale presenti e n.11 votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto delle risultanze relative alla ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione;
- 3) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale, relative alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e riportate nel prospetto allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 4) Di approvare i quantitativi minimi annui di conferimento ai fini della QV2 e le tariffe euro litro indicate nell'Allegato A.
- 5) Di stabilire, per l'anno 2026, il riconoscimento delle seguenti dotazioni aggiuntive gratuite ai sensi dell'Allegato 3 del vigente Regolamento comunale TARI a commisurazione puntuale:
 - n. 60 conferimenti/sacchi aggiuntivi annui per ciascuna utenza domestica nella quale sia presente almeno un neonato fino al compimento del terzo anno di età;
 - n. 60 conferimenti/sacchi aggiuntivi annui per ciascuna utenza domestica nella quale sia presente almeno un soggetto utilizzatore di presidi medico-sanitari, previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento comunale.
- 6) Di dare atto che il costo delle agevolazioni riconosciute mediante dotazioni aggiuntive per neonati e per soggetti utilizzatori di presidi medico-sanitari, quantificato in euro 50.000,00 per l'anno 2026, è finanziato con risorse del bilancio comunale e non è posto a carico del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti.
- 7) Di approvare la fornitura di sacchi per conferimenti cumulativi di più utenti domestici nella misura minima di n. 10 utenti (art. 16, comma 8 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI);
- 8) Di concedere riduzione del 5 % della quota variabile 1 (art. 24 comma 4) del Regolamento TARI, alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;
- 9) Di stabilire per l'anno 2026 le seguenti scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) a commisurazione puntuale:
 - 1^a rata: 30 settembre 2026;
 - 2^a rata: 3 dicembre 2026;

con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 3 dicembre 2026.

Fatta salva la facoltà demandata alla Giunta Comunale di posticipare tali termini per esigenze strettamente organizzative.

- 10) Di dare atto che, trattandosi del primo anno di applicazione della TARI a commisurazione puntuale, la ripartizione dei costi tra Quota Variabile 1 (QV1) e Quota Variabile 2 (QV2) è stata effettuata utilizzando le percentuali risultanti dai dati più recenti del servizio, riferiti all'anno 2025, primo anno di sperimentazione della raccolta puntuale, ritenuti maggiormente rappresentativi dell'assetto gestionale che entrerà a regime nel 2026.
- 11) Di dare atto che alle utenze saranno applicate le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 previste dalla regolazione ARERA, nella misura vigente per l'anno 2026, con separata evidenza negli avvisi di pagamento.
- 12) Di prevedere che i conguagli di importo pari o inferiore ad euro 30,00 per le utenze domestiche e ad euro 100,00 per le utenze non domestiche siano rinviati alla successiva annualità tariffaria, mentre i conguagli di importo superiore siano oggetto di apposito avviso di pagamento con scadenza 31/03/2027.
- 13) Di determinare la tariffa giornaliera sulla base della corrispondente tariffa annuale della TARI a commisurazione puntuale, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 14) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 15) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 16) Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Polito Giuliano, Slavazza Maria Enrica, Slavazza Luca, Ghilardi Dorian, Scalvini Diego, Cucchi Raffaele), espressi nei modi e forme di legge dai 17 componenti del Consiglio comunale presenti e n.11 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 23/07/2026

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A COMMISURAZIONE PUNTUALE – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Elisabetta Croce

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniela Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate